



Via De Rossi n. 190, 70122 - Bari  
Tel. e Fax: 080/5219265, email: segreteria@studiodionigi.com

### **AVVISO**

**AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'USR PUGLIA, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 23/05/2022, NRG 9218/2021, DECRETO N. 4029/2022.**

Con riferimento all'ordinanza collegiale n. 8395/2022, pubblicata in data 22/06/2022, N.R.G. 6076/2022, dal Tar Lazio Sezione III bis, con la quale è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione al giudizio ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 836/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 13917/2018, si

### **AVVISA**

**Quanto segue:**

**1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:**

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERO DI REGISTRO GENERALE 6076/2022, ORDINANZA COLLEGIALE N. 8395/2022 PUBBLICATA IL 22/06/2022.

\* \* \*

**2. Indicazione del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata:**

**Nome del Comune ricorrente:**

**Comune di Forenza** (C.F. 86000050764), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Dott. Mastrandrea Francesco, con sede al Corso Grande n. 5A, 85023 – Forenza (PZ), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Michele Dionigi (PEC: [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it) – C.F.: DNGMHL78P15A662N), che espressamente autorizza le comunicazioni al Fax: 080/5219265 ed alla PEC: [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it), con domicilio digitale alla medesima PEC [dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:dionigi.michele@avvocatibari.legalmail.it), iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), ed, in caso di mancato funzionamento di quest'ultima casella di posta certificata, presso lo Studio del detto difensore in Bari, alla via De Rossi n. 190.

**Amministrazioni intime:**

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*;

- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro *pro tempore*;

**e nei confronti**

- del **Comune di Treviso**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- del **Comune di Baschi** in persona del legale rappresentante p.t.;
- del **Comune di Forlì** in persona del legale rappresentante p.t.;
- del **Comune di Torella dei Lombardi** in persona del legale rappresentante p.t.;

\* \* \*

### **3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto del ricorso.**

Con il ricorso è stato chiesto l'annullamento, previa suspensiva:

**a)** della Determinazione del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza REGISTRO UFFICIALE 2022.0019727 del 04/04/2022, avente ad oggetto: *“D.M. 22 marzo 2021 Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Graduatoria provvisoria Centri polifunzionali per la famiglia e Centri polifunzionali per la famiglia aree svantaggiate CUP: C91B21002800001 Comunicazione di non ammissione a finanziamento”*; **b)** della graduatoria relativa agli Enti locali ammessi in via definitiva al finanziamento - Progetti asili nido - Allegato 1 al Decreto del 31.03.2022 (in G.U. n. 85 dell'11/04/2022), recante *“Individuazione degli Enti ammessi a finanziamento” del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione*”, nella parte in cui non include il progetto presentato dal Comune di Forenza; **c)** di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dal Comune ricorrente, compreso, ove occorra e nei limiti dei diritti ed interessi dedotti dal ricorrente con il presente giudizio, lo *“Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*, approvato con Decreto del 22 marzo 2022 del Direttore Centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, di concerto

con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione;

nonché la condanna

delle Amministrazioni statali intimate al risarcimento dei danni patiti e *patiendi* dal Comune ricorrente in relazione ai provvedimenti di cui sopra.

\* \* \*

**4. Sunto dei motivi:**

1. Il proposto ricorso è volto all'annullamento del provvedimento di non ammissione del Comune di Forenza nella graduatoria relativa allo "*Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia*".

2. Nello specifico, il Comune ricorrente inoltrava, in data 20.05.2021, la propria candidatura per la realizzazione di un "Centro Polifunzionale", richiedendo, ai fini della realizzazione del progetto, un importo totale pari ad € 2.766.000,00.

3. Il Comune odierno istante proponeva ricorso, per chiedere l'annullamento del provvedimento di non ammissione al finanziamento, lamentando vizi di legittimità, chiedendo, per l'effetto di essere inserito nella graduatoria definitiva degli enti ammessi.

4. Con i motivi di ricorso sono state formulate, in sintesi, le seguenti censure:

**I-** Con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di: "**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE** (DPCM del 30/12/2020; art. 3 dell'*Avviso Pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia*", approvato con Decreto del 22 marzo 2022; art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 160/2019; art. 3 D.P.R. n. 380/2001). **ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DI LEGGE** (art. 3 legge 7/8/1990 n° 241: motivazione carente e perplessa). **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**", deducendosi che il Ministero dell'Istruzione ha ritenuto di disporre la non ammissione al finanziamento del progetto presentato dal Comune di Forenza invocando: a) l'art. 3, comma 1, dell'*Avviso pubblico*, che così recita: "*Sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; 2) interventi di riconversione di spazi delle scuole per l'infanzia attualmente inutilizzati per realizzare: ....*"; b) la nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot.

n. 9186 (quesito n. 8), nella quale leggesi: “*Se un immobile non è mai stato accatastato, perciò non ha una specifica destinazione d’uso è possibile sfruttare questo Avviso per poter riqualificare tale immobile e adattarlo a Centro polifunzionale per la famiglia?*”

*RISPOSTA: No, l’immobile da riqualificare deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia, avente le caratteristiche di cui all’art. 3 dell’avviso pubblico”.*

L’intervento proposto dal Comune di Forenza è, però, pacificamente sussumibile nel concetto di “*nuova costruzione*” ex art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che, ancorché realizzata previa demolizione del preesistente edificio, non attiene né alla ristrutturazione del medesimo edificio né, tantomeno, alla sua “riqualificazione”.

Alla luce di tanto, i “presupposti” invocati dal Ministero per comminare la non ammissione al finanziamento del progetto presentato dal Comune si appalesano del tutto errati e travisati, atteso che, da un lato, l’art. 3 dell’Avviso Pubblico, innanzi riportato, ammette, tra gli altri, gli interventi di nuova “costruzione” di nuovi edifici da destinarsi a centri polifunzionali su suoli, come nella specie, urbanisticamente compatibili e, dall’altro, il “chiarimento” del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8), nella parte in cui prescrive la preesistenza della destinazione d’uso specifica del fabbricato, si appalesa del tutto inconferente, essendo pacificamente riferito alle ipotesi di “**riqualificazione**” e non già a quelle di sostituzione edilizia (e, tantomeno, di “nuova costruzione”).

Difatti, fermo che la normativa sovraordinata (D.P.R. 160/2019, DPCM del 30/12/2020 e lo stesso avviso pubblico) non richiede affatto che l’edificio da demolire, nel caso di “nuova costruzione”, debba essere già destinato a “centro polifunzionale”, sul piano logico ancor prima che giuridico, non avrebbe avuto alcun senso richiedere la compatibilità della destinazione d’uso di un immobile del quale è prevista la demolizione integrale.

Pertanto il Ministero, in sede di valutazione istruttoria della domanda del Comune di Forenza, anziché indagare sulla destinazione d’uso del fabbricato demolendo, avrebbe dovuto aver riguardo alla idoneità della **destinazione urbanistica del sito di intervento** che, nella specie, ricade in “AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE”.

Per cui, stante la perfetta compatibilità della destinazione urbanistica del sito di intervento con l’intervento progettato (centro polifunzionale per le famiglie) la proposta del Comune, riferita ad una “nuova costruzione”, avrebbe dovuto essere pacificamente ammessa al contributo, a prescindere dalla destinazione d’uso (e non urbanistica) delle preesistenze, da ritenersi del tutto irrilevanti stante l’assenza di alcun rapporto di continuità tra la vecchia costruzione prevista in demolizione e il nuovo centro polifunzionale.

Peraltro, neanche la locuzione “demolizione e ricostruzione”, contenuta nel predetto avviso, avrebbe potuto essere intesa quale “ristrutturazione edilizia”, pena la palese violazione ed, altresì, la falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale non vi è coincidenza tra le dette tipologie di interventi edilizi, ben potendo la “demo-ricostruzione” portare, come nella specie, alla realizzazione di un intervento di “nuova costruzione”, diverso dal precedente per destinazione e volumetrie.

Così come, effettivamente, è stato espressamente qualificato dall’Amministrazione (cfr. relazione tecnica) l’intervento edilizio per il quale il Comune ricorrente ha richiesto l’ammissione al contributo pubblico di che trattasi.

Alla luce di tutto quanto innanzi dedotto, la non ammissione a finanziamento del progetto proposto dal Comune ricorrente risulta, quindi, assolutamente illegittima, così come, in via derivata ed in parte qua, la graduatoria impugnata.

**II-** Con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di: “***VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE** (art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 160/2019; art. 3 D.P.R. 380/2001). **ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**”, assumendosi che l’avviso pubblico di cui al D.M. marzo 2021 **non** contiene alcuna disposizione che autorizzi a discriminare la possibilità di accedere al contributo per gli interventi di nuova costruzione alla luce del fatto che sull’area dell’intervento sussistessero o meno delle preesistenze e che destinazioni avessero queste ultime. Pertanto, la non ammissione a finanziamento del progetto del Comune ricorrente è cagionata da un palese travisamento della normativa applicabile da parte del Ministero.*

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l’avviso pubblico vada invece interpretato nel senso di escludere dal finanziamento gli interventi di nuova costruzione di centri polifunzionali da realizzarsi attraverso la previa demolizione di edifici aventi destinazioni diverse, tale avviso risulterebbe in contrasto sia con il combinato disposto dei commi 59 e 60 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 – il cui tenore letterale non autorizza in alcun modo una distinzione nell’ambito degli interventi di nuova costruzione di **centri polifunzionali** da ammettere a finanziamento – sia con i richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità, risultando assolutamente illogica e artificiosa una distinzione nei termini sopra ipotizzati.

Anche in questo caso, l’illegittimità della disposta non ammissione a finanziamento si riverbera, inevitabilmente, sulla graduatoria definitiva approvata, nella parte in cui non risulta indicato anche l’intervento progettato dal Comune di Forenza.

\* \* \*

## **5. Istanza per la notificazione mediante Pubblici Proclami**

È materialmente impossibile notificare, nei modi ordinari, il presente atto a tutti gli Enti locali ammessi al finanziamento e presenti in graduatoria.

Tanto premesso e considerato nell'esclusivo interesse della parte, si chiede di poter procedere con la notifica per pubblici proclami, come da prassi, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione

\* \* \*

**6. Con riferimento all'indicazione dei controinteressati, questi sono genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie di interesse, come da elenco allegato al presente avviso.**

\* \* \*

**7. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

\* \* \*

**8. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza collegiale n. 8395/2022, N.R.G. 6076/2022, pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data del 22/06/2022.**

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza collegiale di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un Avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 8395/2022, N.R.G. 6076/2022, pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis, in data 22/06/2022;

b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

c) il Ministero dell'Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi;

d) il Ministero dell'Istruzione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) il Ministero dell'Istruzione dovrà curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo, l'ordinanza collegiale di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e l'elenco dei controinteressati.

Si rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero degli adempimenti descritti, nonché si resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti.

Bari-Roma, li 06 luglio 2022

Prof. Avv. Michele Dionigi